



COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

Provincia di Modena

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 17 del 28/04/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2020.

Seduta n. 2/2020

Il Sindaco Tagliavini Enrico ha convocato il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, l'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 20:00, in modalità videoconferenza.

La convocazione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge e secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale di Savignano sul Panaro.

Il Sindaco **Tagliavini Enrico** assume la presidenza dell'adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta.

Lo stesso Sindaco-Presidente procede, quindi, a designare **scrutatori** i consiglieri **Bergonzini Eleonora e Grandi Emanuela**.

Assiste il Segretario Comunale **dott. Dallolio Paolo**.

Alla trattazione del presente oggetto risultano:

Tagliavini Enrico	Sindaco	Presente
Gozzi Antonella	Consigliere Comunale	Presente
Pisciotta Davide	Consigliere Comunale	Presente
Bonaiuti Augusto	Consigliere Comunale	Presente
Rinaldi Mauro	Consigliere Comunale	Presente
Varroni Aldina	Consigliere Comunale	Presente
Bergonzini Eleonora	Consigliere Comunale	Presente
Fichi Emiliano	Consigliere Comunale	Presente
Gozzoli Rita	Consigliere Comunale	Presente
Carmignano Rosamaria	Consigliere Comunale	Presente
Linari Erio	Consigliere Comunale	Presente
Caroli Germano	Consigliere Comunale	Presente
Grandi Emanuela	Consigliere Comunale	Presente

Assegnati: n. 13

In carica: n. 13

Presenti: n. 13

Assenti: n. 0

Risulta inoltre:

Barani Elisa Assessore non consigliere Presente

La seduta è: pubblica () segreta

() Atto dichiarato immediatamente eseguibile.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2020.

La seduta si svolge in **videoconferenza** secondo quanto previsto dall'art. 73 del D.L. n. 18/2020 e dal **provvedimento Sindacale n. 6-2020 atti prot. n. 4392 del 20/04/2020**, ad oggetto "MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE CONSILIARI IN VIDEOCONFERENZA DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19."

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 23/12/2019, avente per oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 23/12/2019, avente per oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2020, avente per oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022";

PREMESSO che la legge 160 del 27/12/2019 ha stabilito all'art. 1 comma 738 che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

PREMESSO inoltre che la medesima Legge 160/2019 definisce, tra l'altro:

- all'art. 1 comma 745, la base imponibile ed in particolare che: *"La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo"*.
- all'art. 1 comma 746, la base imponibile per i fabbricati in categoria D senza rendita catastale (valore determinato secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del DL n. 333/92, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze) la base imponibile per le aree edificabili (il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche) e per i terreni agricoli (valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135);
- all'art. 1 comma 747 la riduzione della base imponibile del 50% per:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili secondo quanto previsto dal regolamento IMU;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

- all'art. 1, comma 760 la riduzione dell'imposta al 75% per le abitazioni locare a canone concordato.

TENUTO CONTO che i commi 748 – 754 disciplinano le aliquote base per le diverse fattispecie imponibili e ritenuto opportuno stabilire il prelievo per l'anno 2020 secondo la seguente tabella:

Tipologia imponibile	Aliquota 2020	Max	Base	Min	L. 160/2019 art. 1 Comma
Abitazione Principale solo per A/1, A/8 e A/9	0,51%	0,60%	0,50%	0,00%	748
Detrazione abitazione principale solo per A/1, A/8 e A/9	200,00				749
Immobili strumentali agricoli	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	750
Beni merce	0,10%	0,25%	0,10%	0,00%	751
Terreni agricoli	1,02%	1,06%	0,76%	0,00%	752
Fabbricati cat. "D"	1,02%	1,06%	0,86%	7,60%	753
Altri immobili	1,02%	1,06%	0,86%	0,00%	754
Aree edificabili – aree estrattive	1,06%	1,06%	0,86%	0,00%	754

VISTO l'art.1 comma 169 delle legge n.296/2006, che recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

TENUTO CONTO che:

- il Ministro dell'interno con il decreto 13 dicembre 2019 (G.U. 17 dicembre 2019, n. 295) ha stabilito il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali.
- il Ministro dell'interno con il decreto 28 febbraio 2020 ha stabilito l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

TENUTO inoltre CONTO che l'art. 1 - Comma 756 della Legge 160/2019 prevede che "A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze..."; e che (comma 757) "...la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa...".

RICHIAMATA a tal proposito la Risoluzione 1/DF del MEF con la quale si puntualizza che “Conseguentemente, atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”.

UDITO il Responsabile dell’Ufficio Tributi Unico, dott. **Drusiani** Damiano, il quale illustra l’argomento oggetto di deliberazione.

Viene proposta la conferma delle aliquote vigenti ed è stata eliminata la TASI sui cosiddetti beni merce, cioè le unità immobiliari costruite per la vendita, che ora vengono assogettati a IMU.

DATO ATTO che lo sviluppo della trattazione relativa alla proposta di deliberazione in oggetto è contenuto integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale conservato agli atti;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso pareri favorevoli la dott.ssa Biolcati Laura, Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile ed il dott. Drusiani Damiano, responsabile dell’Ufficio Tributi Unico, in ordine alla regolarità tecnica;

DATO ATTO che i partecipanti sono stati identificati con certezza e che sono stati assicurati la regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all’art. 97 del T.U. Enti Locali;

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per appello nominale:

Presenti:	n. 13	(Tagliavini Enrico, Gozzi Antonella, Pisciotta Davide, Bonaiuti Augusto, Rinaldi Mauro, Varroni Aldina, Bergonzini Eleonora, Fichi Emiliano, Gozzoli Rita, Carmignano Rosamaria, Linari Erio, Caroli Germano, Grandi Emanuela),
Astenuti:	n. 0	
Votanti:	n. 13	
Favorevoli:	n. 13	
Contrari:	n. 0	

DELIBERA

1) Per le ragioni addotte in premessa, di approvare le aliquote IMU per l’anno 2020 e successivi secondo il seguente schema:

Tipologia imponibile	Aliquota 2020
Abitazione Principale (solo per A/1, A/8 e A/9)	0,51%
Detrazione abitazione principale (solo per A/1, A/8 e A/9)	200,00
Immobili strumentali agricoli	0,10%
Beni merce	0,10%
Terreni agricoli	1,02%
Fabbricati cat. “D”	1,02%
Altri immobili	1,02%
Aree edificabili – aree estrattive	1,06%

- 2) Di dare atto che ai sensi dell'Art. 1 - Comma 767 della Legge 160/2019 le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- 3) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle finanze, così come previsto dalla Circolare 2/DF punto 3 del MEF del 22/11/2019.

Comune di Savignano sul Panaro
Provincia di Modena

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/04/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Tagliavini Enrico
F.to digitalmente

Il Segretario Comunale
Dallolio Paolo
F.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa